

BGer 2C_922/2010 vom 6. September 2010

Bundesgericht, 2010-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_922_2010

FR: TF 2C_922/2010 du 6 septembre 2010

IT: TF 2C_922/2010 del 6 settembre 2010

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).

E. 1.2

Giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Nel caso concreto niente è stato addotto che giustificerebbe di scostarsi da questa regola, motivo per cui la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata, ossia l'italiano.

E. 2.1

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).

E. 2.2

Nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. In effetti la ricorrente si limita a contestare il fatto che le spese (di sede cantonale) siano state poste a suo carico, rispettivamente pretende che le spiegazioni fornitele da questa Corte il 18 ottobre 2010 siano errate. Riguardo alla sentenza cantonale ella non si confronta del tutto con gli argomenti posti a fondamento della stessa, non si esprime cioè sull'inammissibilità del suo gravame cantonale per tardività né sul fatto che non sono considerate adempite le condizioni per accordarle una restituzione dei termini per impedimento non colpevole, così come non si confronta con l'esauriente argomentazione sviluppata al riguardo dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata pag. 3 a 6) né sostanzialmente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). L'impugnativa, manifestamente non motivata in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile.

E. 3.1

Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3.2

La domanda di nomina di un avvocato d'ufficio non può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni della ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Ella è stata avvisata delle manifeste mancanze del suo gravame; ciononostante, ha insistito nel volere ricorrere. Le spese seguono quindi la soccombenza e vanno poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.